



RUOLI AD ESAURIMENTO DEI DIRETTIVI SPECIALI ESCLUSI DAL FONDO DI PRODUTTIVITA' 2018 (E 2019) al via il ricorso al TAR – adesioni entro e non oltre il 30/08/2021

Colleghi del Ruoli ad esaurimento dei Direttivi Speciali,

come ricorderete alcuni mesi fa l' Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie (tranne il CONAPO) hanno sottoscritto l' *"accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del fondo di produttività del personale direttivo per l'anno 2018"* ([Allegato 1](#)) accordo al quale è seguito un comunicato di una sigla firmataria (ma non dell'Amministrazione) che informava della avvenuta esclusione del personale dei ruoli direttivi speciali ad esaurimento.

Il CONAPO quindi, con nota prot. n. 136/21 datata 21/05/2021 ha chiesto chiarimenti e che l'accordo si applicasse anche al personale direttivo dei ruoli speciali ad esaurimento oppure di conoscere le motivazioni giuridiche delle scelte diverse firmate dal tavolo Amministrazione+Sindacati ([Allegato 2](#)).

L' Amministrazione ha risposto al CONAPO con nota prot. 12557 del 03/06/2021 non ritenendo applicabile ai fini del pagamento delle prestazioni accessorie a tale personale la decorrenza dell'01/01/2018 indicata nel D.Lgs 127/2018 non solo per il 2018 ma anche per quasi tutto il 2019 ([Allegato 3](#)).

Su richiesta di personale direttivo dei ruoli speciali ad esaurimento iscritto al CONAPO, questo sindacato ha quindi chiesto un parere ai propri consulenti legali i quali hanno ritenuto che la decorrenza del trattamento accessorio relativo al fondo di produttività, ivi compresa la indennità di reperibilità, decorre per tale personale dal 01/01/2018 anche perché il legislatore ne ha individuato la copertura finanziaria da tale data e a tal fine è possibile proporre ricorso innanzi il Tar Lazio precauzionalmente entro il 02/09/2021 (parere del 23/07/2021 dello Studio Legale Associato De Giuseppe/Sanapo - [Allegato 4](#)).

A seguito delle richieste del personale direttivo dei ruoli speciali ad esaurimento che ha manifestato l'intenzione di voler ricorrere al Tar abbiamo chiesto ai legali convenzionati di procedere e applicare una condizione di favore verso gli iscritti al CONAPO (vedasi nota Studio Legale del 20/08/2021 – [Allegato 5](#)).

E' inoltre ovvio che il personale dei Ruoli ad esaurimento dei Direttivi Speciali non può ricevere erogazioni di retribuzione accessoria da entrambi i fondi pertanto la data di decorrenza della retribuzione accessoria dal Fondo di Produttività dei Direttivi e Dirigenti comporterà il contestuale venir meno della retribuzione derivante dal Fondo di Amministrazione del personale NON direttivo e NON dirigente.

Le condizioni di partecipazione sono le seguenti:

- 1) Il ricorso è facoltativo e collettivo e possono partecipare gli appartenenti ai Ruoli ad esaurimento dei Direttivi Speciali associati CONAPO;
- 2) Adesione al ricorso entro e non oltre il 30/08/2021 mediante invio documentazione a info@dslegale.com e per conoscenza a ricorsi@conapo.it ;
- 3) Costo per singolo ricorrente **€ 30 a saldo di tutto l'iter sino a sentenza del Tar Lazio mediante bonifico su IBAN IT82G084451600000000969696 intestato a "STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE GIUSEPPE – SANAPO" con causale "COGNOME E NOME (del ricorrente) - RICORSO DIRETTIVI RUOLO AD ESAURIMENTO";**
- 4) Null'altro sarà dovuto né in caso di vittoria né in caso di soccombenza;
- 5) Firma incarico ai legali mediante firma digitale in [formato PADES-BES](#) (va bene anche tessera ATE);

Coloro che sono interessati a partecipare al ricorso (che avrà gioco forza riflessi anche per il 2019 vista l'annunciata intenzione dell'Amministrazione di ripetere la cosa) possono prendere con urgenza contatto (direttamente o per il tramite dei segretari provinciali) con l'incaricato DCS NUGNES ISIDORO (3289172553) dirigente sindacale CONAPO in servizio presso la Direzione Regionale Molise.

Vista i tempi ristretti i segretari CONAPO sono pregati di portare con urgenza la presente a conoscenza dei propri iscritti dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali.

Cordiali saluti.

Allegati: 5 come al testo.

Il Segretario Generale Aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE COSTITUITE DALLE ECONOMIE DI GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE DIRETTIVO PER L'ANNO 2018

Il giorno 17 febbraio 2021, alle ore 16:30, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si sono incontrate, mediante collegamento in videoconferenza, la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii.

La delegazione di parte pubblica è composta dal Ministro dell'Interno, Prefetto Luciana Lamorgese, dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Laura Lega, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Fabio Dattilo, dal Direttore Centrale per le risorse finanziarie, Dott. Fabio Italia, dal Vice Direttore Centrale per le risorse umane, Ing. Paolo Qualizza, dal Direttore dell'Ufficio relazioni sindacali, Viceprefetto Silvana Lanza Bucceri, dal Dirigente dell'Ufficio II della Direzione Centrale per le risorse finanziarie, Dott. Roberto Amati.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali del personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatarie dell'Accordo sindacale per il triennio 2016-2018 per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, recepito con D.P.R. del 15 marzo 2018, n. 42: FNS CISL VV.F., SI.N.DIR. VV.F., CONFSAL VV.F.; UIL PA VV.F., FP CGIL VV.F.. L'O.S. DIRSTAT VV.F., pur regolarmente convocata, non si è collegata in videoconferenza e non ha, quindi, partecipato all'incontro.

PREMESSO

- che gli artt. 47 e 48 del C.C.N.L. 1998-2001 hanno costituito il Fondo Unico di Amministrazione del personale non dirigente del C.N.VV.F. e definito le relative modalità di alimentazione;
- che l'articolo 5 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativo al quadriennio 2006-2009, ha istituito il Fondo di Produttività del personale direttivo;
- che le risorse finanziarie che residuano al termine della gestione dell'anno 2018 a seguito dell'ordinaria effettuazione dei pagamenti di tutti i compensi che trovano imputazione sulle dotazioni del capitolo 1801, piano gestionale 6 "Fondo di produttività del personale direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco comprensivo di oneri fiscali e contributi a carico del lavoratore", possono essere distribuite tramite ulteriore accordo integrativo nazionale ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo n. 217 del 2005;
- che l'entità delle suddette economie di gestione deve essere accertata mediante apposito decreto ministeriale da sottoporre alla certificazione di competenza dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e ss.mm.ii.;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- che con decreto della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie n. 964/T.03.01.02 del 15 dicembre 2020, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 18 dicembre 2020 al numero 5754, sono state accertate in € 1.867.255,00 (importo al lordo delle ritenute fiscali e contributive a carico del dipendente) le economie di gestione da distribuire al personale per l'anno 2018, al netto della somma complessiva di € 72.429,40 destinata alla corresponsione dei compensi spettanti al personale che espletava funzioni specialistiche ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177 (anni 2017 e 2018) e dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n.127 del 6 ottobre 2018 (anno 2018);

LE PARTI

- attesa la necessità di procedere alla definizione delle modalità di ripartizione della quota resasi disponibile sul Fondo di produttività per l'anno 2018, come certificata dal sopracitato decreto di costituzione del Fondo datato 15 dicembre 2020;
- atteso che in esito all'odierna contrattazione integrativa è emersa, per l'annualità 2018, la volontà condivisa di:
 1. incrementare il compenso annuo dell'indennità operativa per il soccorso esterno, di cui all'art. 6 del D.P.R. 250/2010, per la funzione vicaria del dirigente determinata con l'accordo integrativo del 22 dicembre 2011 relativo alla ripartizione del fondo di produttività dell'anno 2010;
 2. incrementare il compenso annuo dell'indennità operativa per il soccorso esterno, di cui all'art. 6 del D.P.R. 250/2010, per la funzione di organizzazione e coordinamento dell'attività di soccorso tecnico urgente, determinata con il citato accordo integrativo del 22 dicembre 2011, nonché per le attività svolte dal personale direttivo inserito in turno;
 3. incrementare le tariffe previste per l'effettuazione dei turni di reperibilità resi nell'anno 2018 ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera h), del C.C.N.L. 1998/2001;
 4. incrementare i compensi erogati per l'attività di studio svolta nell'anno 2018 ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera c), del citato contratto.

CONVENGONO

la somma disponibile del Fondo di Produttività a titolo di economie di gestione per l'anno 2018, pari a € 1.867.255,00, viene destinata al personale direttivo, secondo le modalità che di seguito si indicano e che vengono riportate, in forma sinottica, nella tabella allegata al presente accordo:

1. per € 575.585,39 ad una integrazione del compenso annuo dell'indennità operativa per il soccorso esterno, per la funzione vicaria del dirigente, pari a € 3.426,10 su base annua (€ 285,51 mensili);
2. per € 731.473,11 ad una integrazione del compenso previsto per l'attività legata ai servizi da svolgere all'esterno della sede di servizio ed ai compiti indispensabili all'organizzazione, al coordinamento, alla gestione operativa ed alla garanzia della sicurezza delle ulteriori attività legate



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- al soccorso pubblico, nonché a quelle svolte dal personale direttivo inserito in turno pari a € 2.089,92 su base annua (€ 174,16 mensili);
3. per € 373.451,00 ad una integrazione dei compensi erogati al personale che ha partecipato ai turni di reperibilità, pari all'incremento di € 15,96 della tariffa applicata sull'attività svolta nell'anno 2018;
 4. per € 186.745,50 ad una integrazione dei compensi erogati al personale per l'attività di studio svolta nell'anno 2018, pari a € 1.830,84 su base annua (€ 152,57 mensili).

Le integrazioni di cui ai succitati punti s'intendono limitate all'arco temporale 2018.

IL MINISTRO

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE

FNS CISL VV.F.

SI.N.DIR. VV.F.

CONFSAL VV.F.

UIL PA VV.F.

FP CGIL VV.F.

**TABELLA ALLEGATA ALL'ACCORDO INTEGRATIVO CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DELLE
RISORSE COSTITUITE DALLE ECONOMIE DI GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' PER
L'ANNO 2018**

Economie di Gestione		1.867.255,00	% di ripartizione delle risorse
Risorse destinate all'incremento compensi per Funzione vicaria e Funzione organiz. e coord. attività soccorso urgente		1.307.058,50	70%
Risorse destinate all'incremento delle tariffe reperibilità		373.451,00	20%
Risorse destinate all'incremento compensi attività di studio		186.745,50	10%
Descrizione Compensi	N.dip.	Incremento annuo	Incremento mensile
Funzione Vicaria del Dirigente art. 6 D.P.R. 250/2010	168	3.426,10	285,51
Funzione Organiz. e Coord. Attività di Soccorso tecnico urgente art. 6 D.P.R. 250/2010	350	2.089,92	174,16
	N.Turni totali	Incremento del compenso	
Turni di reperibilità art. 48, comma 2, lett.h) del CCNL 1998/2001	23.394	15,96	
	N.dip.	Comp.Annuo	Comp.Mens.
Attività di studio art.48, c.2, lett.c) CCNL 1998/2001	102	1.830,84	152,57









Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 21 Maggio 2021

▼ ▼ ▼
Al Ministro dell' Interno
Cons. Luciana LAMORGESE

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On. Carlo SIBILIA

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Dott. Fabio ITALIA

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Viceprefetto Bruno STRATI

Prot. 136/21

Oggetto: **Accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del fondo di produttività del personale direttivo per l' anno 2018 sottoscritto in data 17/02/2021.**

Richiesta chiarimenti in merito all'applicabilità o meno al personale dei Ruoli ad Esaurimento dei Direttivi Speciali ex art. 13-bis, comma 1, lettere a),b) e c) D.Lgs 97/17.

In data 17/02/2021 è stato sottoscritto l' *"accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del fondo di produttività del personale direttivo per l' anno 2018"* (allegato).

Questa organizzazione sindacale CONAPO non ha potuto partecipare alla suddetta trattativa in quanto, pur essendo rappresentativa del personale Direttivo e Dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non è ancora firmataria del relativo contratto.

Tuttavia, su richiesta del personale rappresentato, si chiede di sapere se (e in che modo) l'accordo allegato si applica anche al personale direttivo ad esaurimento di cui all' art. 13-bis, comma 1, lettere a),b) e c) del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 di seguito elencato:

- a) ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative;
- b) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista;
- c) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche;

A titolo di esempio (non esauritivo), nell' accordo allegato le parti hanno deciso di *"incrementare le tariffe previste per l'effettuazione dei turni di reperibilità resi nell'anno 2018 ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera h) , del C.C.N.L. 1998/2001"* destinando la somma di € 373451,00 *"ad una integrazione dei compensi erogati al personale che ha partecipato ai turni di reperibilità , pari all'incremento di € 15,96 della tariffa applicata sull'attività svolta nell'anno 2018"* ed essendo

questa attività di fatto espletata nel 2018 anche dal personale del ***"ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative"*** non appare chiaro se detto incremento spetti anche a tale personale.

Altro esempio (non esaustivo) è l' incremento previsto dall'accordo sono le attività del personale direttivo inserito in turno (€ 174,16 mensili) ed essendo questa attività di fatto espletata nel 2018 anche dal personale del ***"ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative"*** non appare chiaro se detto incremento spetti anche a tale personale.

Questo poiché il testo dell'accordo allegato non menziona esplicitamente il personale appartenente ai ***"ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali"*** ma neanche li esclude esplicitamente, mentre da fonti sindacali che hanno sottoscritto l'accordo allegato, abbiamo avuto notizia (informale) di una loro esclusione ben nota a chi ha sottoscritto l'accordo.

Esclusione che (se confermata), a nostro parere risulterebbe illegittima, posto che, con l'art. 8 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 è stato introdotto il citato art. 13-ter del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, con il quale sono stati istituiti i predetti ***"ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali"*** in una ***"apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente"*** e che l' art. 12 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 ha espressamente previsto che ***"gli effetti giuridici ed economici di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10 decorrono dalla data del 1° gennaio 2018"***.

Ma non solo: anche l' art. 17 bis del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 ha previsto che ***"A decorrere dall'anno 2018, il fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementato: a) dalle risorse del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale inquadrato alla data di cui al comma 1 [...] nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettere a), b) e c) "***.


E' quindi chiaro che il legislatore ha ritenuto di far decorrere dal 01/01/2018 gli effetti economici degli istituiti ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali senza che ciò potesse pregiudicare la posizione soggettiva del personale già in servizio dei ruoli direttivi ordinari, avendo previsto una **aggiuntiva copertura finanziaria** a decorrere proprio dal 01/01/2018 (cfr. art. 17 bis, d.lgs. n. 127/18) e quindi nella annualità (2018) di cui all' accordo allegato.

Di conseguenza, per legge se gli effetti economici (a seguito del reinquadramento in esame) decorrono dal 01/01/2018, ciò vuol dire che a partire da quella data la retribuzione (sia nelle componenti fisse che aggiuntive e/o accessorie, ivi comprese quelle di cui all'accordo allegato) di tali dipendenti del nuovo ruolo direttivo speciale ad esaurimento deve essere adeguata, ove compatibile, a quella del corrispondente personale dei ruoli Direttivi ordinari.

Di quanto sopra si chiede urgente conferma o, nel denegato caso di esclusione dei *"ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali"*** se ne chiede **motivazione giuridica**.**

Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale Aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F.

Marco Piergallini




Allegato: Accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del fondo di produttività del **personale direttivo** per l' anno 2018 sottoscritto in data 17/02/2021.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Alla Organizzazione Sindacale CONAPO

OGGETTO: Accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del fondo di produttività del personale direttivo per l'anno 2018 sottoscritto in data 17 febbraio 2021. Richiesta chiarimenti in merito all'applicabilità o meno al personale dei Ruoli ad esaurimento dei Direttivi Speciali ex art. 13 bis, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs 97 del 2017.

Con riferimento alla nota di codesta O.S. n. 136/21 del 21 maggio 2021 concernente l'oggetto, si rappresenta quanto comunicato dalla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

L'accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle economie di gestione accertate per l'anno 2018, relativamente al Fondo di Produttività per il personale direttivo, sottoscritto in data 17 febbraio 2021, ha previsto, tra l'altro, integrazioni per le due seguenti fattispecie: 1) incrementare il compenso annuo dell'indennità operativa per il soccorso esterno, di cui all'art. 6 del D.P.R 250/2010, per la funzione di organizzazione e coordinamento dell'attività di soccorso tecnico urgente, nonché per le attività svolte dal personale direttivo inserito in turno; 2) incrementare le tariffe previste per l'effettuazione dei turni di reperibilità resi nell'anno 2018 ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera h) del CCNL 1998/2001.

Per entrambe le fattispecie gli incrementi spettano a tutto il personale che abbia effettivamente svolto, nel corso dell'anno 2018, tali attività.

In tale ottica, la determinazione della misura unitaria degli incrementi economici stabiliti nell'accordo in esame, sulla base delle risorse disponibili come accertate nel decreto di costituzione del fondo di produttività, è stata effettuata con utilizzo del numero degli effettivi turni di servizio e di reperibilità acquisiti dai sistemi informatici in uso al Dipartimento.

Si soggiunge che il decreto legislativo n. 127 del 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6.11.2018 (Suppl. Ord. n. 52); pertanto, ancorché gli inquadramenti nei nuovi ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento abbiano decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2018 è evidente che i servizi e le attività effettivamente svolte - cui normalmente si correla il trattamento economico accessorio - nel corso dell'anno 2018



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

riguardino i profili professionali delle qualifiche a suo tempo rivestiti. Peraltro, i relativi decreti giuridici sono stati di fatto adottati nel secondo semestre del 2019. Ne consegue la legittima presunzione che le funzioni, con relative responsabilità, assolte dal suddetto personale nel corso del 2018 (e verosimilmente per quasi l'intero 2019) non possano essere riconducibili a quelle del personale già appartenente ai ruoli direttivi.

E' utile precisare che coloro che nell'anno 2018 hanno beneficiato - e non poteva essere altrimenti - delle indennità ordinariamente previste dagli accordi negoziali relativi al personale non direttivo e non dirigente, hanno necessariamente fruito anche dei relativi incrementi disposti dall'accordo integrativo del 17 febbraio 2021 tramite il competente fondo di amministrazione. Per il personale di cui trattasi, il procedimento negoziale relativo al triennio 2019-2021 attualmente in corso, dovrà necessariamente prevedere specifiche disposizioni che recepiscono - in questo rinnovato quadro ordinamentale - il nuovo inquadramento, definiscano le relative responsabilità e disciplinino i correlati istituti economici di natura accessoria.

IL CAPO UFFICIO

Strati

Lecce, 23.7.2021

Spett.le

CO.NA.PO.

Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco

Vico del Fiore n. 21/23

54011 Aulla (MS)

Oggetto: Accordo integrativo Fondo Produttività direttivi anno 2018 – Esclusione direttivi speciali ad esaurimento - PARERE.

Spett.le Sindacato,

in ragione dei quesiti formulati in ordine alla questione in oggetto, si rende il seguente parere breve.

Occorre premettere che – come osservato anche dal Consiglio di Stato in sede di parere sullo schema del d.lgs. n. 127/18 (adunanza del 6.9.2018) – la finalità tipica dei c.d. “ruoli ad esaurimento” è quella «*di consentire il passaggio graduale ad un nuovo ordinamento del personale, senza penalizzazioni o disparità per il personale già in servizio o (come si verifica nella fattispecie per il personale transitato dal Corpo forrestale dello Stato) proveniente da altre Amministrazioni*».

Ora, sulla base del dato legislativo, sembrerebbe che il legislatore ha ritenuto di poter far decorrere «*gli effetti giuridici ed economici di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10 [...] dalla data del 1° gennaio 2018*», senza che ciò potesse pregiudicare la posizione soggettiva del personale direttivo già in servizio al 21.11.2018 e avendo trovato la necessaria copertura finanziaria (cfr. art. 11, d.lgs. n. 127/18). 

Di conseguenza, se gli effetti economici (a seguito del reinquadramento in esame) decorrono dal 1°.1.2018, ciò vuol dire che a partire da quella data la retribuzione (sia nelle componenti fisse che aggiuntive e/o accessorie) di tali dipendenti deve essere adeguata al nuovo ruolo.

Il tenore lessicale dell'art. 12, d.lgs. n. 127/18 è chiaro ed è supportato, come detto, da scelte di riorganizzazione del CNAVVF e di politica economica (quelle di copertura finanziaria): quest'ultime sono insindacabili ed esigono un particolare e sostanziale rispetto anche da parte dei Giudici (salvo apprezzabili motivi di sviamento e/o profili di illogicità), nonché – com'è evidente – dalle parti negoziali in sede di contrattazione collettiva.

Dopodiché, bisogna anche aggiungere che, nell'ambito della contrattazione collettiva, vige il principio di libertà negoziale, che coinvolge «*una complessa trama di valori costituzionali*» (C. cost. n. 178/15): tale libertà deve garantire la parità di trattamento (art. 3 Cost.), ma allo stesso tempo la proporzionalità della retribuzione al lavoro effettivamente prestato (art. 36 Cost.), e non manca di proiettare i suoi effetti anche sul buon andamento complessivo della pubblica amministrazione.

Ciò premesso sul piano meramente generale, dal comunicato di altra O.S. del 18.2.2021 (sottoposto alla nostra attenzione) sembrerebbe che invece il trattamento accessorio di cui all'Accordo sia legato alla funzione effettivamente svolta nel 2018 e non all'inquadramento giuridico ed economico: in sostanza, si introdurrebbe un “terzo principio di decorrenza”, ossia quella “di fatto”, che fino ad oggi non ha trovato ingresso nell'ambito di provvedimenti normativi.

Inoltre, dall'esame della nota dell'Ufficio III Relazioni sindacali del 3.6.2021 emerge che l'Amministrazione abbia interpretato il d.lgs. n. 127 del 2018 nel senso che per gli inquadramenti nei nuovi ruoli direttivi speciali ad esaurimento sia prevista soltanto una decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2018 e non anche quella economica, come invece chiaramente si evince da una interpretazione letterale dell'art. 11 dello stesso decreto.

E, come si è già detto *supra*, se gli effetti economici dovrebbero invece decorrere dal 1°.1.2018, ciò vuol dire che a partire da quella data la retribuzione (sia nelle componenti fisse che aggiuntive e/o accessorie) di tali dipendenti deve essere adeguata al nuovo ruolo, contrariamente a quanto sostiene il Dipartimento nella predetta nota. L'interpretazione fornita dalla p.A. sembra pertanto prestarsi a più di qualche perplessità in ordine alla legittimità dell'Accordo integrativo Fondo Produttività direttivi anno 2018.

È evidente allora che, pur non essendoci termini di decadenza perentori per la proposizione dell'azione giudiziaria (vertendo la questione in materia di diritti soggettivi, aventi ad oggetto aspetti economici per i quali potrebbe valere solo il termine di prescrizione ordinaria), sarebbe opportuno che coloro i quali hanno interesse al riconoscimento del beneficio, e cioè il personale del ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali, agisca innanzi al Tar Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione (del 3.6.2021) della anzidetta nota ministeriale per contestare le avverse argomentazioni dell'Amministrazione e vedere accertato il diritto a godere dei benefici previsti dalla legge.

In tal caso, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, il ricorso (che potrà essere proposto in maniera collettiva) dovrà essere notificato entro il termine prudenziale del 2.9.2021.

Distinti saluti

Avv. Roberto De Giuseppe

Avv. Matteo Sanapo

Lecce, 20.8.2021

Spett.le

CO.NA.PO.

Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco

Vico del Fiore n. 21/23

54011 Aulla (MS)

Oggetto: Ricorso Tar Lazio avverso l'Accordo integrativo Fondo Produttività direttivi
anno 2018 – Esclusione direttivi speciali ad esaurimento.

Spett.le Sindacato,

facendo seguito al parere reso in data 23 luglio u.s., comunichiamo di **aver riservato agli iscritti del CONAPO** (ove interessati), in virtù della Convenzione in essere, un trattamento di estremo favore per l'iniziativa giurisdizionale da avviare innanzi al Tar Lazio avverso gli atti e i provvedimenti con cui l'Amministrazione ha reso nota la propria interpretazione dell'Accordo integrativo del 17.2.2021 (concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del Fondo di produttività del personale direttivo per l'anno 2018) secondo cui al personale del "ruolo ad esaurimento" dei Direttivi speciali non spetterebbero taluni incrementi retributivi e benefici economici, in quanto tale personale nel 2018 era inquadrato nel comparto "NON direttivi/NON dirigenti".

Il ricorso sarà proposto in forma collettiva ed avrà un costo pari a **€ 30,00 per ogni singolo ricorrente**, da corrispondersi al momento del conferimento dell'incarico e della sottoscrizione della procura che dovranno sopraggiungere **inderogabilmente entro il giorno 30 (trenta) agosto p.v.**

L'anzidetto importo è comprensivo delle spese per l'intero giudizio di primo grado e dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario alle coordinate **IBAN IT82G084451600000000969696** intestato allo STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE GIUSEPPE – SANAPO.

Nella causale del pagamento dovrà essere inserito Nome e Cognome del ricorrente, seguito dalla dicitura "RICORSO DIRETTIVI RUOLO AD ESAURIMENTO".

Le informazioni al ricorrente inerenti il deposito del ricorso, la fissazione dell'udienza, l'esito del procedimento, etc., saranno comunicate tempestivamente

tramite email: all'uopo sarà predisposta una “Scheda ricorrente” nella quale dovranno essere inseriti i dati anagrafici e telefonici del singolo interessato ed alla quale dovrà essere allegata una scansione del proprio documento d’identità.

Sarà onere del ricorrente comunicare allo Studio Legale gli eventuali cambi di residenza, di numero telefonico e di indirizzo email in cui ricevere le informazioni: in assenza di tale comunicazione tutte le informazioni e gli avvisi concernenti il giudizio saranno recapitati all’indirizzo email/residenza indicati al momento del conferimento dell’incarico.

Lo Studio Legale non sarà responsabile “per mancata comunicazione” nel caso in cui gli indirizzi forniti nella “Scheda ricorrente” risultassero errati ovvero dovessero mutare successivamente alla proposizione del ricorso.

Il mandato, la “Scheda ricorrente” ed ogni altro atto funzionale alla proposizione ed alla coltivazione del ricorso dovrà essere sottoscritto con firma digitale in formato PADES-BES.

La procedura di adesione dovrà essere completata effettuando il versamento della quota di € 30,00 alle coordinate bancarie più sopra indicate: la copia della ricevuta di pagamento, congiuntamente al mandato ed alla “Scheda ricorrente” sottoscritti digitalmente, dovranno essere trasmessi all’indirizzo email info@dslegale.com entro e non oltre il termine del 30 (trenta) agosto p.v..

Di conseguenza, non saranno prese in considerazione eventuali adesioni che sopravviveranno successivamente alla data appena sottolineata.

Distinti saluti

Avv. Roberto De Giuseppe

Avv. Matteo Sanapo

Firmato digitalmente da: SANAPO MATTEO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI DI LECCE
Data: 20/08/2021 12:38:00